

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2007

sulla definizione delle misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario nell'ambito dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera

[notificata con il numero C(2007) 4140]

(I testi in lingua francese e portoghese sono i soli facenti fede)

(2007/609/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, primo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera è soggetta a particolari problemi legati al clima e alla specificità degli organismi nocivi presenti in tali regioni. Gli Stati membri interessati hanno adottato programmi per la lotta contro tali organismi.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 247/2006 sono state adottate nuove regole per i contributi della Comunità alle misure fitosanitarie nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Pertanto occorre ridefinire, per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre e Madera, le misure per le quali è disponibile un finanziamento comunitario e le spese ammissibili.
- (3) La decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, relativa alla definizione delle misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi

di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera ⁽²⁾, deve pertanto essere sostituita.

- (4) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽³⁾, stabilisce misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
- (5) Occorre pertanto abrogare la decisione 93/522/CEE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera che possono beneficiare del finanziamento comunitario, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, sono definite nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 251 dell'8.10.1993, pag. 35. Decisione modificata dalla decisione 96/633/CE (GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58).

⁽³⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

Tali misure si riferiscono a tutti i programmi, o a parte dei programmi, di lotta contro gli organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 2

La decisione 93/522/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 4

La Repubblica francese e la Repubblica del Portogallo sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

MISURE E SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO COMUNITARIO**PARTE A****Misure ammissibili**

- 1) Misure relative alla conoscenza della situazione fitosanitaria locale:
 - a) studi e indagini ufficiali finalizzati ad una migliore conoscenza della situazione locale per quanto riguarda gli organismi nocivi:
 - i) mappatura degli organismi nocivi;
 - ii) valutazione dell'impatto economico degli organismi nocivi;
 - iii) valutazione del rischio di evoluzione degli organismi nocivi;
 - b) studi e indagini finalizzati alla sorveglianza delle zone da proteggere contro l'introduzione di organismi nocivi.
- 2) Misure preventive contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali:
 - a) misure preventive sui vegetali, sui prodotti vegetali e su altri oggetti di cui si sospetti la contaminazione;
 - b) ispezioni presso i produttori intese a garantire la conformità dei vegetali o dei prodotti vegetali alle norme fitosanitarie;
 - c) creazione di reti ufficiali di sorveglianza fitosanitaria e di allarme contro la contaminazione delle colture da parte di organismi nocivi;
 - d) esperimenti ufficiali in laboratorio o in campo per la ricerca di mezzi idonei ad evitare o a limitare i danni provocati da organismi nocivi:
 - i) ricerca su varietà resistenti;
 - ii) ricerca su metodi di lotta chimica o biologica o metodi profilattici;
 - iii) studi sulla biologia degli organismi nocivi;
 - e) studi per migliorare i metodi di diagnosi degli organismi nocivi.
- 3) Misure di lotta diretta agli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali:
 - a) attuazione di programmi ufficiali di lotta collettiva contro le infestazioni delle colture e della flora naturale, incluse le foreste, ad opera di organismi nocivi;
 - b) misure di lotta sui vegetali e sui prodotti vegetali:
 - i) distruzione;
 - ii) fumigazione, trattamento;
 - iii) analisi di laboratorio.
- 4) Misure di supporto tecnico ai programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali:
 - a) attrezzatura ed esercizio dei laboratori che effettuano diagnosi o accertamenti di organismi nocivi per conto dei servizi ufficiali delle regioni ultraperiferiche della Comunità;
 - b) partecipazione all'insediamento e all'esercizio di unità di produzione finalizzate alla lotta biologica;
 - c) partecipazione all'insediamento e all'esercizio di impianti per la fumigazione e l'immagazzinamento di vegetali e di prodotti vegetali sottoposti a controllo fitosanitario;

- d) formazione tecnica del personale addetto ai programmi di lotta;
- e) attuazione di programmi ufficiali d'informazione destinati agli agricoltori o ai responsabili pubblici sui metodi collettivi e individuali di lotta contro gli organismi nocivi, tra cui:
 - i) creazione e sviluppo di reti d'informazione fitosanitaria (qualsiasi supporto);
 - ii) organizzazione di sessioni formative destinate agli agricoltori;
 - iii) organizzazione di riunioni ufficiali d'informazione con gli agricoltori, i responsabili pubblici e le organizzazioni coinvolte nella realizzazione dei programmi di lotta.

PARTE B

Spese ammissibili

- 1) Spese di personale relative alla fornitura di specifici servizi nell'ambito di contratti di fornitura di servizi;
 - 2) materiali di consumo e attrezzature utilizzati per l'esecuzione delle misure;
 - 3) acquisti di servizi o noleggio di mezzi di trasporto nella misura in cui sono necessari per l'esecuzione delle misure.
-